

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la ratifica della convenzione circa il riparto dell'imposta
comunale a carico della S. A. Officine idroelettriche di Blenio

(del 16 settembre 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con sua istanza 25 giugno 1958 il Consorzio dei Comuni della Valle di Blenio e Biasca chiede la ratifica, da parte di codesto Gran Consiglio, della convenzione tra i Comuni della valle di Blenio, Biasca e le Officine idroelettriche di Blenio S. A. concernente il riparto dell'imposta comunale a carico della cennata Società anonima.

La convenzione, che porta la data del 15 luglio 1956, è stata approvata da tutti i Comuni nonchè dagli organi competenti della Società interessata. In virtù dell'art. 16 della legge 13 novembre 1957 per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tranvie e funicolari e delle aziende municipalizzate, la convenzione di cui si tratta deve essere approvata dal Gran Consiglio.

La convenzione definisce le norme di riparto interno tra i Comuni interessati che, pur scostandosi da quelle stabilite dalla legge, tendono a ripartire in modo equo tra i Comuni interessati l'imposta a carico della Società idroelettrica di cui si tratta.

Qualche dubbio fu sollevato dagli organi fiscali, in sede di esame delle norme di cui consta la convenzione, circa l'ammissibilità dell'art. 6 con cui si stabilisce un minimo di Fr. 1.000,— di imposta quale quota preliminare da assicurare a ogni Comune interessato: mentre l'art. 2 del richiamato D.L. prevede un minimo di Fr. 3.500,—.

Questo Consiglio dopo un attento esame della questione ritiene tuttavia che la norma medesima non contrasti con l'art. 2 della legge. Infatti, l'art. 16 del decreto applicabile prevede per l'appunto la possibilità per cui le norme di riparto possono *scostarsi* da quelle previste dalla legge. Ora, la norma che stabilisce una quota minima di imposta deducibile preliminarmente è una norma di riparto (riparto preliminare: si confronti la marginale dell'art. 2 del richiamato D.L. 13 novembre 1957). Non vi è quindi da ritenere che la cennata disposizione dell'art. 6 della convenzione contrasti al disposto del richiamato art. 16 del D.L. 13 novembre 1957.

Va infine menzionato l'accordo intervenuto nel corso dei mesi di agosto e di settembre del corrente anno tra i Comuni della Valle di Blenio e di Biasca e quello di Locarno, e per cui i primi, davanti all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, hanno deciso di riconoscere a quello di Locarno il diritto a una quota del 2% calcolata sull'imposta cantonale sulla sostanza e sul reddito a carico delle Officine idroelettriche di Blenio S.A., in considerazione dei servizi tecnico-amministrativi che quella società mantiene nel Comune di Locarno accanto a quelli delle Officine idroelettriche della Maggia S.A.

Vi proponiamo pertanto la ratifica della convenzione di cui si tratta, adottando il disegno di decreto legislativo che con il presente messaggio vi trasmettiamo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che ratifica la convenzione concernente il riparto dell'imposta comunale a carico della S. A. Officine idroelettriche di Blenio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 settembre 1958 n. 779 del Consiglio di Stato;
richiamato l'art. 16 della legge 13 novembre 1957 per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tranvie e funicolari e delle aziende municipalizzate,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' approvata la convenzione concernente il riparto dell'imposta comunale dovuta dalla S.A. Officine idroelettriche di Blenio conclusa tra i Comuni della Valle di Blenio e Biasca.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.